

**STATUTO ASSOCIATIVO**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EASTSIDE GYM VICENZA**  
(AGGIORNATO SECONDO IL D.L. 4-12-97 n° 460 e Legge 27-12-2002 n° 289)

**TITOLO PRIMO**

**Art. 1** Nello spirito della Costituzione e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita a tempo indeterminato l'Associazione Sportiva Dilettantistica Eastside Gym Vicenza con sede in Arcugnano (VI), via Torri 175. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**TITOLO SECONDO**

**Art. 2** L'Associazione Sportiva Dilettantistica Eastside Gym Vicenza non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi; si propone di promuovere iniziative inerenti le abilità Sollevamento pesi, Alzate di potenza, cultura fisica, kettlebell training, test e competizioni sportive dilettantistiche, viaggi, escursioni, esplorazioni, corsi teorici e pratici di vario livello e difficoltà, simposi, dibattiti, convegni legati allo sport.

L'Associazione potrà esercitare le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopra indicate:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) organizzare, promuovere e patrocinare manifestazioni sportive dilettantistiche, viaggi, escursioni, esplorazioni, corsi di preparazione teorici e pratici nel settore cultura, tempo libero;
- d) organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, rassegne anche nel settore teatrale, cinematografico, musicale, radiotelevisivo, audiovisivo, in collaborazione con aziende, scuole, enti pubblici e privati;
- e) instaurare rapporti di collaborazione con Federazioni, Organismi, Aziende, Scuole, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, a carattere nazionale e internazionale, aventi finalità o progetti affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- f) svolgere attività editoriale di produzione, collaborazione, redazionale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e audiovisive, che riguardino qualsiasi opera di stampa e registrazione inerente le abilità sportive;
- g) acquistare, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività;
- h) erogare o ricevere contributi o donazioni da Aziende, privati cittadini, Enti pubblici e privati per iniziative compatibili con i propri fini statuari;
- i) tenere corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e non delle scuole pubbliche e private, di università, di enti e aziende;
- j) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti.

**Art. 3** L'Associazione Sportiva Dilettantistica Eastside Gym Vicenza potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese attività commerciali per autofinanziamento, in via marginale e senza scopo di lucro, le compra-vendite e le permutate di beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

#### **Art. 4 Adesione a Enti di Promozione**

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'**Associazione Sportiva Dilettantistica Eastside Gym Vicenza** potrà aderire ad un Ente di Promozione Sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974.

Pertanto potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo Statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

### **TITOLO SECONDO GLI ASSOCIATI**

#### **Art. 5 Soci**

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi anche se minori, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda d'iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

#### **Art. 6 Modalità di ammissione**

Per essere ammessi a socio occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n° 460/97.

#### **Art. 7 Diritti e doveri degli associati**

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota annuale, in funzione dei programmi di attività, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento entro i termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità;

2. all'osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
3. Liberatoria foto. Con l'accettazione dello statuto, il socio autorizza la loro pubblicazione su Internet, pagine inerenti al mondo della fotografia, siti o pagine personali a condizione che:
  1. Le foto/video non dovranno essere utilizzate, modificate, ritoccate in maniera lesiva alla dignità del socio in questione.
  2. L'autorizzazione è concessa per utilizzo esclusivamente personale e auto promozionale e non commerciale (cessione a terzi a scopo di lucro).

Il socio autorizza la memorizzazione su supporto informatico al fine di archivio e la diffusione delle immagini tramite sistemi di trasferimento quali We Transfer, Drop Box, What's App, Facebook, etc. solo con la finalità di fornire a terzi la stampa di esse, curatori di mostre, galleristi, etc.

Il socio autorizza inoltre la pubblicazione in formato editoriale su piattaforme on line e riviste del settore.

#### **Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data motivazione scritta al domicilio del socio escluso entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

#### **Art. 9 Intramissibilità delle quote sociali**

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte.

### **TITOLO TERZO PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 10 Finanziamento dell'Associazione**

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli Associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) erogazioni liberali di associati e terzi;
- d) entrate derivanti da eredità, lasciti e donazioni;
- e) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

g) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

#### **Art. 11 Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo riserva.

### **TITOLO QUARTO ESERCIZIO SOCIALE E DI BILANCIO**

#### **Art. 12 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio a 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

#### **Art. 13 Bilancio**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### **Art. 14 Utili e residui attivi**

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'associazione o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

#### **Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi, avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

### **TITOLO QUINTO AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 16 Organi sociali**

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Art. 17 L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima della data convenuta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. Essa, inoltre deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto ogni 4 anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione o da altro membro del Direttivo in sua assenza.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di 5 deleghe.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Per esercitare il proprio diritto di voto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario a ciò preposto dal Presidente o che ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

### **Art. 18 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.

Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.

Redigere il bilancio dell'Associazione.

Stabilire l'importo delle quote associative.

Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.

Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglienza delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

#### **Art. 19 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art. 4.

Esso è composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibile nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi soci membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione di suoi componenti. Le sedute sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

#### **Art. 20 Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente ne svolgerà le funzioni come rappresentante dell'Associazione.

### **TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art. 21 Controversie tra gli Associati**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

#### **Art. 22 Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione,

l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero le maggioranze necessarie il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n° 662.

**Art. 23 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

Letto, approvato e sottoscritto

BRESSAN Filippo (Presidente)

COSTALUNGA Stefano (Vicepresidente)

SIMONELLI Marco (Tesoriere)

PINATO Valentino (Segretario)

XXXX (Consigliere)

Vicenza, 10 Giugno 2013